

Disegno di legge n. 313 del 14.09.06 (cofirmatario)

Riforma della legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la legge 14 gennaio 1991, n. 4, ha istituito, in seno all'Assemblea regionale siciliana, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso.

Detta legge ha avuto, in primo luogo, il grande merito di sottolineare che la mafia non è un problema da trattare con approccio esclusivamente repressivo, delegandolo in toto agli organi giurisdizionali o alle forze dell'ordine, al contrario è compito della pubblica amministrazione operare le per la trasparenza e rendersi impermeabile a qualsiasi infiltrazione criminale.

A quasi 15 anni dalla sua approvazione, tuttavia, si impone un bilancio sull'efficacia reale che tale normativa ha dispiegato.

I risultati in ordine all'efficacia e all'operatività della stessa Commissione antimafia sono stati, purtroppo, inferiori alle aspettative.

Nella precedente legislatura, in particolare, la Commissione ha svolto il proprio ruolo con discontinuità e ridotta incisività. L'esigua frequenza delle sedute, la continua mancanza del numero legale sono fattori che non hanno consentito di portare avanti con esiti proficui alcuna funzione di indagine e vigilanza.

E' stato del tutto disatteso l'obbligo, previsto dalla legge istitutiva della Commissione, di presentare la relazione annuale sull'attività svolta all'Assemblea regionale siciliana. Ciò ha impedito al Parlamento siciliano di svolgere il proprio ruolo, in un ambito, la trasparenza della pubblica amministrazione, di primaria importanza.

La Commissione rischia di diventare un organismo sterile, incapace di esercitare le proprie importanti prerogative, mentre occorrerebbe valorizzarle per una sempre più incisiva attività di contrasto alla criminalità organizzata.

Ciò a maggior ragione in un momento in cui, lungi dall'essere sconfitta, l'organizzazione mafiosa ha solo cambiato volto, abbandonando la strategia stragista per dedicarsi indisturbata a quelle attività illecite che trovano nella connessione con settori della politica e nella infiltrazione nella pubblica amministrazione l'elemento di maggiore forza.

Alla Commissione spetterebbe una funzione di stimolo nei confronti della politica, della società civile, della scuola, nella diffusione della cultura della legalità e della trasparenza nell'agire politico.

Un'opera preziosa capace di incidere nella società e di avviare una presa di coscienza delle potenzialità criminali ancora intatte.

E' pertanto venuto il momento di procedere ad una riforma della legge istitutiva della Commissione antimafia con l'obiettivo, innanzitutto, di conferirle maggiore autorevolezza e di potenziarne la capacità operativa.

Appare utile, in particolare, prevedere che la Commissione svolga apposite sedute con personalità in possesso di specifiche competenze professionali e scientifiche nel campo della sicurezza e della prevenzione del crimine, al fine di monitorare il territorio regionale individuando le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità mafiosa e verificando la validità e l'incidenza degli interventi legislativi ed amministrativi operati dalla Regione.

Riteniamo necessario, poi, prevedere la decadenza della Commissione qualora sia omessa la relazione annuale sull'attività svolta. Questa norma serve a stimolarne l'attività e a rendere più cogenti le disposizioni dell'articolo 3 della legge istitutiva, che conferisce alla Commissione stessa poteri molto significativi. Ci si riferisce, in particolare, alla potestà di vigilare ed indagare sulle attività dell'amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo', nonché di vigilare ... sulla regolarità delle procedure e sulla destinazione dei finanziamenti erogati dalla pubblica amministrazione regionale'.

La disposizione che istituisce un fondo cui attingere per lo svolgimento dei propri fini istituzionali, può agevolare la Commissione nell'intraprendere iniziative volte allo studio del fenomeno mafioso o al coinvolgimento delle scuole e della società civile.

Nell'esercizio del proprio potere di inchiesta e vigilanza sugli enti controllati dalla Regione, appare poi opportuno consentire alla Commissione di intervenire direttamente nei confronti di quegli enti che non rimuovano le irregolarità riscontrate, con la possibilità di proporre all'Assessore regionale competente la nomina di un commissario ad acta che compia gli atti omessi per il ripristino della legalità.

E' necessario, inoltre, coinvolgere l'amministrazione attiva nello sforzo di renderne sempre più trasparente l'attività. Pertanto, è fatto obbligo ai direttori generali degli Assessorati regionali di relazionare annualmente alla Commissione, anche per iscritto, sull'applicazione delle leggi statali e regionali concernenti la lotta alla mafia con riferimento a tutte le disposizioni che riguardano le attività di competenza.

La seconda parte del presente disegno di legge detta linee per lo sviluppo e la diffusione di una autentica cultura della legalità, con la consapevolezza che essa va costruita a partire dai percorsi formativi

dell'individuo.

E' necessario, in tale ottica, restituire alla scuola, che ha il dovere primario, insieme alla famiglia, di istruire, educare e formare i futuri cittadini, il suo ruolo di socializzazione e di confronto attraverso processi di riflessione e di consolidamento dei valori di democrazia, solidarietà, onestà.

Per contribuire a rendere questi concetti patrimonio comune di tutti, occorre che la Regione siciliana si renda custode e testimone del coraggio di coloro che, per mano della mafia e della criminalità organizzata, sono morti, servitori dello stato e vittime innocenti, stabilendo che la giornata del 27 maggio diventi la Giornata del ricordo e della memoria'.

Nel giorno designato in tutte le scuole si dovranno svolgere iniziative e manifestazioni per la conoscenza del fenomeno mafioso, della sua storia, delle condizioni che lo hanno reso possibile, degli uomini che lo hanno combattuto e che lo combattono e delle innumerevoli vittime.

A tal fine in tutte le scuole gli alunni dovranno predisporre un elaborato che sarà valutato dagli organismi scolastici provinciali, i quali selezioneranno quindici elaborati per ciascuna provincia da sottoporre al giudizio della Commissione regionale antimafia integrata da esperti.

Agli autori dei tre migliori elaborati vengono consegnati, presso l'Assemblea regionale siciliana, premi consistenti in attrezzature informatiche e multimediali e la pubblicazione dell'elaborato.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, è aggiunto il seguente:

'1 bis. Al fine di predisporre una mappa del territorio regionale che individui le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità mafiosa e di monitorare la validità e l'incidenza degli interventi legislativi ed amministrativi operati dalla Regione, la Commissione convoca apposite sedute con personalità in possesso di specifiche competenze professionali e scientifiche nel campo della sicurezza e della prevenzione del crimine'.

Art. 2

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, è aggiunto il seguente:

'Art. 5 bis. - 1. Qualora la Commissione dovesse accertare irregolarità o violazione di legge invita le amministrazioni di cui all'articolo 3 a rimuoverne le

cause entro un termine perentorio e ove le amministrazioni inadempienti non dovessero provvedere la Commissione propone al Governo regionale di nominare un commissario ad acta.

2. I dirigenti generali dell'Amministrazione regionale relazionano annualmente alla Commissione, anche per iscritto, circa l'applicazione della normativa statale e regionale in tema di lotta alla criminalità organizzata all'interno delle amministrazioni di competenza'.

Art. 3

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, è sostituito dal seguente:

Art. 1. - 1. La Commissione presenta annualmente all'Assemblea regionale siciliana, che pone la sua discussione all'ordine del giorno della seduta successiva alla sua presentazione, una relazione sull'attività svolta. La mancata presentazione nei termini della relazione determina la decadenza della Commissione stessa'.

Art. 4

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, sono aggiunti i seguenti:

2 bis. Per il compimento dei propri fini istituzionali, la Commissione dispone di un apposito fondo, la cui gestione è affidata all'ufficio di presidenza della commissione stessa, a carico del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana.

2 ter. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate alla Presidenza dell'Assemblea, che ne informa l'Assemblea'.

Art. 5

1. La Commissione svolge attività di promozione della cultura della legalità, dello sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, e del rispetto delle diversità, della lotta contro la criminalità organizzata, la mafia e i poteri occulti presso le scuole di ogni ordine e grado.

2. A tal fine, la Commissione organizza incontri con gli studenti all'interno delle scuole per l'approfondimento dei temi della lotta alla criminalità organizzata.

3. La Commissione è autorizzata a finanziare borse di studio in favore di studenti universitari che presentino

tesi di laurea aventi ad oggetto ricerche ed analisi circa il fenomeno mafioso.

4. La Commissione è autorizzata a finanziare l'istituzione di una apposita sezione nelle biblioteche delle scuole di ogni ordine e grado dedicata alla raccolta di testi, ricerche e dati sulla lotta alla mafia.

Art. 6

1. E' istituita la Giornata del ricordo e della memoria' rivolta all'attribuzione di un premio ai tre migliori elaborati svolti dagli studenti in memoria dei caduti per mano mafiosa.

2. Il premio è articolato in tre sezioni: scuole elementari, scuole medie inferiori e scuole medie superiori.

3. Ciascuno organismo scolastico provinciale procede alla selezione di quindici elaborati per ogni provincia, cinque per sezione.

4. La Commissione regionale antimafia, integrata da esperti, seleziona il migliore elaborato per ciascuna categoria.

5. Il premio consiste nella dotazione di attrezzature informatiche e multimediali e nella pubblicazione dell'elaborato.

6. La Giornata del ricordo e della memoria è celebrata il 27 maggio di ogni anno.

Art. 7

1. La Commissione promuove seminari, convegni e manifestazioni pubbliche, aventi ad oggetto la lotta alla criminalità organizzata, e cura la massima pubblicità di tali iniziative.

2. La Commissione cura la raccolta delle relazioni e degli interventi svolti all'interno di tali manifestazioni e ne predispone la pubblicazione, curandone, altresì, la divulgazione presso le biblioteche delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 8

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
